ALLEGATO ALLA DELIBERA N 240 DEL 10 FEBBRAIO 2023

ALLEGATO 3

BANDO PER LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI
TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E LE BANCHE
PER L'ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 2/2012 E DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, LETTERE B), D) ED E) DELLA LEGGE REGIONALE 2/2012

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

- 1. Il presente bando stabilisce, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) ed ai fini di cui al regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), ed e) della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25, di seguito denominato "Regolamento di attuazione", le condizioni e i termini per ammettere le banche alla stipulazione delle convenzioni per attivare i finanziamenti agevolati di cui:
 - a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2012 e all'articolo 1, comma 1, lettera a), del Regolamento di attuazione (Finanziamenti agevolati FRIE), incluse le eventuali contribuzioni integrative;
 - b) all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge regionale 2/2012 e all'articolo 1, comma 1, lettere b), d) ed e) del Regolamento di attuazione (Finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, Capitalizzazione, Consolidamento e Liquidità), incluse le eventuali contribuzioni integrative.

Articolo 2 (Schemi di convenzione)

- 1. Le forme e i modi per l'attuazione da parte delle banche convenzionate dei Finanziamenti agevolati FRIE sono individuati nello schema di convenzione di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2023, n. (Schema di convenzione tra la Regione e le banche per l'attuazione dei mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a) e 4, comma 1, della legge regionale 2/2012), di seguito denominata "Convenzione FRIE"
- 2. Le forme e i modi per l'attuazione da parte delle banche convenzionate dei Finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, Capitalizzazione, Consolidamento e Liquidità sono individuati nello schema di convenzione di cui all'allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2023, n. (Schema di convenzione tra la Regione e le banche per l'attuazione dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società, per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettere b), d), ed e) e 4, comma 1, della legge regionale 2/2012) di seguito denominata "Convenzione Investimento e sviluppo, Capitalizzazione, Consolidamento e Liquidità".

Articolo 3 (Requisiti delle banche)

1. Sono ammesse a richiedere la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di seguito denominate "le Convenzioni", le banche iscritte all'albo della Banca d'Italia ai sensi del decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che non si trovano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e che non sono sottoposte a procedure concorsuali, aventi i requisiti di cui al comma 2.

- 2. Sono ammesse alla stipulazione delle Convenzioni le banche che:
 - a) hanno la sede legale o almeno una unità locale attiva nel territorio della Regione oppure
 - b) hanno stipulato una convenzione con la Regione per l'attuazione degli interventi di finanziamento agevolato a valere sul Fondo di rotazione per iniziative economiche e sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012, sulla base dello schema di convenzione approvato con la deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1904.
- 3. Nel caso di banche appartenenti ad un gruppo bancario, le stesse possono stipulare la convenzione tramite la capogruppo. In tal caso è ammessa al convenzionamento anche la capogruppo, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
- 4. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti al momento della richiesta di stipulazione e mantenuti durante tutto il periodo di durata della convenzione, pena l'incapacità di attivare nuovi finanziamenti agevolati per il tempo in cui i requisiti vengono meno.
- 5. La documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte delle banche è trasmessa alla Regione con le forme e nei modi di cui all'articolo 4.

Articolo 4

(Schema di richiesta)

1. La richiesta di stipulare le Convenzioni con la Regione è presentata utilizzando gli schemi che saranno approvati con decreto del direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese presso la Direzione centrale attività produttive e turismo.

Articolo 5

(Termini di presentazione)

1. Le richieste di stipulazione delle Convenzioni sono presentate all'Ufficio competente, tramite comunicazione con posta elettronica certificata (PEC), entro il termine del 31 dicembre 2023.

Articolo 6

(Ufficio competente e stipulazione)

- 1. Le richieste di stipulazione sono presentate, all'indirizzo PEC <u>economia@certregione.fvg.it</u>, al Servizio per l'accesso al credito delle imprese presso la Direzione centrale attività produttive e turismo, che provvede alla verifica dei requisiti di ammissibilità sulla base della documentazione trasmessa.
- 2. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, completa della documentazione, l'Ufficio competente propone alla banca la stipulazione della Convenzione in forma digitale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE